

da am.

COPA PER
LA NOTIFICA

AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO
RICORSO

di **FERRONATO ROBERTO** nato a Padova il 24.09.1960, residente a Campo San Martino (PD), Via Busiago n. 138, CF: FRRRRT60P24G224D, e **LOVATO MARGHERITA** nata a Camposampiero (PD) il 28.05.1987, residente a Campodarsego (PD) Via Lovati n. 20, CF: LVTMGH87E68B563E entrambi a mezzo del difensore e procuratore Avv. Alfiero Farinea (CF: FRNLFR56L31L736H, P.E.C. alfiero.farinea@venezianapecavvocati.it; fax: 041-985168) e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia- Mestre, Via Torre Belfredo 55/A giusta procura speciale alle liti a margine del presente atto

Procura speciale alle liti

Deleghiamo l'avv. Alfiero Farinea, a rappresentarci e difenderci, nel procedimento di cui al presente atto, nonché per ogni suo grado e fase, anche in esecuzione ed in opposizione, con ogni inerente facoltà di legge compresa quella di chiamare in causa terzi, conciliare, transigere, svolgere domande riconvenzionali, proporre motivi aggiunti, accettare somme e dare quietanza, farsi sostituire, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia e sottoscrivere gli atti necessari. Eleggiamo domicilio presso il suo Studio in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo n. 55/a. Autorizziamo il trattamento dei dati personali per le finalità della presente procura alle liti e dichiaro di esser stato informato dei miei diritti ai sensi degli artt. 10-11-13 della L.675/96.

-ricorrenti-

contro

REGIONE VENETO in persona del Presidente della Giunta Regionale e/o legale rappresentante p-t, P.I. 02392630279, con sede in Venezia Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

-resistente-

e notiziandone

VIGOLO LUCIO nato a Cornedo Vicentino (VI) il 08.06.1956, residente a Cornedo Vicentino (VI), Viale Tassoni 27, CF: VGLLCU56H08D0200

FRUSI LUCA nato a Gemona del Friuli (UD), il 5.04.1960, residente a Conegliano (TV), Via A. Parilla n. 3, CF: FRSLCU60D05D962S

GUIDOLIN CLORINDA nata a Treviso il 26.10.1969, residente a Vascon (TV), Via Farina n. 4, CF: GDLCRN69R66L407F

- controinteressati-

Roberto Ferronato
[Signature]
Margherita Lovato
[Signature]
Alfiero Farinea
[Signature]

in punto: annullamento previa sospensione degli effetti:

- 1) Del decreto n. 10 del 12 marzo 2015 del Dirigente del Settore Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici della Regione del Veneto con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria unica predisposta dalla Commissione esaminatrice - allo stesso allegata come Allegato A - per

07/03/2015

13/06/2015

006011

l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto, pubblicato in BUR della Regione del Veneto n. 27 del 20.03.2015 (doc. 1) e della relativa graduatoria (doc. 2) nella parte in cui, a seguito del mancato riconoscimento di punti 1 al dott. Ferronato Roberto per "*idoneità acquisita in precedente concorso*", colloca i ricorrenti alla posizione n. 458 anziché alla posizione che agli stessi sarebbe spettata a seguito di tale riconoscimento;

- 2) Dei relativi verbali della Commissione esaminatrice (doc. 3-15);
- 3) In via di stretto subordine dei criteri per il riconoscimento del titolo per idoneità in un precedente concorso di cui all'art. 6 comma 1 lett. f) del D.P.C.M. 298/94 contenuti nel verbale n. 1 del 10 giugno 2013 (cfr. doc. 3), in denegata ipotesi di loro interpretazione secondo quanto indicato nel terzo motivo di ricorso;
- 4) dell'atto di assegnazione del punteggio ai ricorrenti nella parte in cui non riconosce punti 1 per "*idoneità acquisita in precedente concorso*";
- 5) Per quanto occorrer possa degli atti di interpello, di accettazione e di nomina dei controinteressati Guidolin Clorinda, Vigolo Lucio e Frusi Luca;
- 6) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

FATTO

1. Il dott. Roberto Ferronato e la dott.ssa Margherita Lovato hanno partecipato in forma associata al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto (poi rideterminate in 223 a seguito dell'adozione della delibera di Giunta Regionale 16 dicembre 2013 n. 2344 – cfr. doc. 1) indetto con Delibera di Giunta Regionale 6 novembre 2012 n. 2199 (doc. 17) pubblicata in BUR n. 94 del 16.11.2012, presentando la domanda che si allega (doc. 18);

2. Il bando di concorso indetto dalla Regione del Veneto (doc. 19) prevede, all'art. 8 – "*Valutazione dei titoli*" – che "*la valutazione verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art. 11, così come modificato dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135. La Commissione*

determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente.”

3. Ai fini della valutazione dei titoli, dunque, le disposizioni contenute nel bando di concorso devono ritenersi integrate con quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. (doc. 20) (“*Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico*”) il quale espressamente dispone:

Art. 4 – Punteggi – che “*Ciascun Commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 per la prova attitudinale.*”

Art. 5 – Valutazione dei titoli – che “*Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all’esercizio professionale.*

4. Con specifico riferimento alla “*Valutazione dei titoli di studio e di carriera*” il D.P.C.M. stabilisce, all’art. 6, che “*ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi: a) voto di laurea in farmacia o chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1; b) possesso seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7;(…) f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2; (...)*”.

5. Trattandosi, come detto, di partecipazione in forma associata, la domanda del dott. Ferronato e della dott.ssa Lovato veniva presentata in unico modulo telematico (prot. 000492 del 10.12.2012- 050- cfr. doc.17) utilizzando, come da prescrizione dell’art. 5 del bando, il modulo on-line predisposto dal Ministero della Salute e rinvenibile sul sito www.concorsofarmacie.sanita.it;

6. Parimenti, trattandosi di partecipazione in forma associata, ai sensi dell’art. 8 del Bando di concorso (cfr. doc. 18) la valutazione dei titoli degli odierni ricorrenti veniva effettuata “*sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce*”.

7. Nella parte della domanda di partecipazione relativa ai propri titoli personali, il dott. Ferronato indicava, alla voce “*Idoneità*”, di aver conseguito

l' idoneità nel corso per sedi farmaceutiche indicando, alla voce *“estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria”*, il numero *“1720”* ed alla voce *“data dell'atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie”* la data del *“05-07-2005”*.

8. Un tanto il dott. Ferronato faceva forte della certificazione rilasciatagli dalla Regione Veneto in data 20.12.2007 (doc.21) con la quale la *“Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari”* certificava, appunto, l' idoneità conseguita dall' odierno ricorrente *“nel concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti disponibili per il privato esercizio, bandito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1720 del 5/7/2005, parzialmente modificata con deliberazione n. 2410 del 9/8/2005”*.

9. Nessun riferimento veniva fatto dunque, nella certificazione *de qua*, alla delibera di Giunta Regionale con la quale era stata, invece, approvata la graduatoria finale di detto bando di concorso;

10. Il dott. Ferronato, pertanto, incorrendo in mero errore materiale indotto dalla stessa Pubblica Amministrazione con la certificazione d.d. 20.12.2007 (cfr. doc.21), indicava in maniera errata gli estremi del provvedimento richiesto ai fini del riconoscimento del titolo per *“idoneità”*, indicando gli estremi del provvedimento di approvazione del bando, pur privi dell' indicazione dell' Ente emittente, Regione Veneto, anziché quelli del provvedimento di approvazione della graduatoria richiesti dal modello on line;

11. Nella prima seduta del 10 giugno 2013 (cfr. doc.3) la Commissione *“ai fini della valutazione dei titoli”* dava atto delle norme che regolavano il concorso straordinario e che in caso di partecipazione in forma associata la valutazione dei titoli sarebbe avvenuta per sommatoria.

Procedeva, poi, ad esplicitare il punteggio massimo attribuibile per titoli ai sensi dell' art. 5 del D.P.C.M. 298/94.

Proseguiva, poi, individuando il punteggio da attribuirsi per ciascun titolo, sempre sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 298/94.

In merito alla valutazione dei titoli e relativamente a quanto previsto dall' art. 6 comma 1, lett. f del D.P.C.M. 298/1994 *“Idoneità in un precedente concorso”*,

stabiliva nello specifico quanto segue: “decide, conformemente a quanto sopra riportato, di non valutare i titoli per i quali le informazioni (nr. e data dell’atto di approvazione graduatoria- ente- ambito territoriale) inserite nel modulo on line della piattaforma ministeriale tecnologica ed applicativa unica risultano essere assolutamente carenti e prive di elementi minimi utili all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese ovvero non riportano l’indicazione dell’ente di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria e/o l’ambito territoriale unitamente al numero di un atto.

Sotto questo profilo, la Commissione ritiene, per contro, di valutare i seguenti titoli:

- con riferimento alla Regione del Veneto (ambito deducibile):
 - i titoli i cui dati corrispondono alle informazioni richieste nel modulo on-line delle piattaforma ministeriale;
 - i titoli i cui dati, seppur non riportanti puntualmente l’informazione richiesta nel modulo on line della piattaforma ministeriale, consentono comunque l’individuazione dell’atto regionale pertinente (es: indicazione degli estremi del provvedimento di indizione del concorso per il privato conferimento di sedi farmaceutiche in luogo degli estremi del provvedimento di approvazione della relativa graduatoria);
- con riferimento alle altre regioni/provincie autonome:
 - i titoli per i quali i rispettivi enti di conseguimento confermano l’appropriatezza delle informazioni rese.”

12. Alla seduta dell’11 marzo 2015 la Commissione “ratifica l’attività svolta dal competente settore regionale, funzionale all’espletamento delle procedure concorsuali avendo preso atto tra l’altro degli esiti degli accertamenti effettuati in ordine alle autocertificazioni e procede (...) con il predisporre la graduatoria di merito (...).”.

La Commissione dava, inoltre, atto che costituiva parte integrante del verbale, tra gli altri, il “documento in formato pdf di sintesi dei criteri adottati dalla

Commissione da pubblicare sul sito internet regionale a titolo informativo” nonché la “*graduatoria provvisoria del 30.1.2015*”(cfr. doc. 15-16).

13. Con il decreto n. 10 del 12 marzo 2015, pubblicato in BUR della Regione Veneto n. 27 del 20.03.2015, che qui si impugna, il Dirigente del Settore Farmaceutico- Protesica- Dispositivi Medici della Regione Veneto approvava la graduatoria unica del concorso pubblico regionale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Veneto in cui gli odierni ricorrenti si collocavano alla posizione n. 458 della graduatoria con punti 40,5;

14. Solo a seguito di istanza di accesso agli atti i ricorrenti acquisivano, tra l’altro, la loro scheda di valutazione e potevano avere contezza del dettaglio dei punteggi loro assegnati dalla Commissione e più precisamente:

Al dott. Ferronato:

1. Punteggi per titoli di studio e carriera: a) punti 0,75 per Laurea principale; b) punti 0 per “altre lauree”; c) punti 0 per “specializzazioni- borse di studio o di ricerca”; d) punti 0 per “Seconda laurea in farmacia o CTF”; e) punti 0 per pubblicazioni scientifiche; f) punti 0 per “idoneità precedente concorso”; g) punti 0 per “idoneità nazionale farmacista dirigente; h) punti 0,5 per “voto di abilitazione e corsi di aggiornamento” .

Con specifico riferimento al punto F- “idoneità per precedente concorso”, la Commissione esaminatrice così si esprimeva: “*FERRONATO R.- TITOLO F: i riferimenti non sono esaustivi*”

2. Punteggi per esperienze professionali: esperienze primi 10 anni punti 23,1945; esperienze per i secondi 10 anni: punti 9,1811; maggiorazione ruralità: punti 2,6244.

Alla dott.ssa Lovato:

1. Punteggi per titoli di studio e carriera: a) punti 5,00 per Laurea principale; b) punti 0 per “altre lauree”; c) punti 0 per “specializzazioni- borse di studio o di ricerca”; d) punti 0 per “Seconda laurea in farmacia o CTF”; e) punti 0 per pubblicazioni scientifiche; f) punti 0 per “idoneità precedente concorso”; g) punti 0 per “idoneità nazionale farmacista dirigente; h) punti 0,5 per “voto di abilitazione e corsi di aggiornamento” .

2. Punteggi per esperienze professionali: 0

I concorrenti, odierni ricorrenti, conseguivano quindi per “Titoli di studio e carriera” punti 6,75 poi riparametrati a punti 5,5.

15. La suddetta riparametrazione conseguiva al fatto che il D.P.C.M. n. 298/1994, prevede all’art. 3 che la Commissione esaminatrice sia composta di 5 membri e, agli artt. 5 e 6 relativi alla valutazione dei titoli dei candidati, che ogni singolo commissario disponga di un punteggio massimo attribuibile per ciascun titolo.

16. In ragione di un tanto, il punteggio totale conseguito dai dott. Ferronato e Lovato veniva riparametrato, come sopra detto, secondo le disposizioni degli artt. 5 e 6 del D.P.C.M. 298/1994, da punti 6,75 a punti 5,5, cui si aggiungevano punti 35 per “esperienza professionale” e così per un totale di punti 40,5;

17. In ragione di tale attribuzione di punteggio gli odierni ricorrenti si collocavano alla posizione n. 458 della graduatoria finale e, quindi, non utile ai fini dell’assegnazione della sede farmaceutica messa a concorso;

Gli atti assunti dall’Amministrazione Regionale, sopra richiamati ed identificati, sono *in parte qua* illegittimi e dovranno essere, pertanto, annullati e/o dichiarati nulli e/o inefficaci per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1 LETT. F) DEL D.P.C.M. 30.03.1994 N. 298 – VIOLAZIONE DELL’ART. 6 L. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 2 L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE- ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ CON PRECEDENTI ATTI DELLA P.A.

Come già esposto nella parte in fatto, il dott. Ferronato, nel compilare il modulo web per la partecipazione al concorso che qui occupa, e nell’indicare, ai fini del riconoscimento dell’ “idoneità”, gli estremi del concorso cui aveva precedentemente partecipato, ha erroneamente indicato il numero di

deliberazione di Giunta Regionale con la quale era stato bandito tale precedente concorso (n. 1720 del 5/7/2005), anziché, come richiesto dal modulo di domanda, il numero di deliberazione di Giunta Regionale con la quale era stata, invece, *“approvata”* la graduatoria finale del precedente concorso, omettendo altresì di indicare l’Autorità che aveva emanato il provvedimento.

L’erronea indicazione in merito al numero del provvedimento (e dell’Autorità che lo ha emanato) è stata, peraltro, fornita in assoluta buona fede dal dott. Ferronato in ragione di quanto certificatogli dalla stessa Regione Veneto in data 20.12.2007 (cfr. doc.21) laddove il provvedimento citato dalla Pubblica Amministrazione era, appunto, la sola deliberazione di Giunta Regionale n. 1720/2005 del 05/07/2005, mentre nessun riferimento si faceva alla delibera di approvazione della graduatoria ed in ragione, inoltre, del fatto che la destinataria del modulo web per la partecipazione al concorso era la stessa Autorità che aveva adottato l’atto: la Regione Veneto.

Si tratta, in tutta evidenza di un mero errore materiale peraltro assolutamente scusabile, indotto dalla stessa amministrazione pubblica precedente all’indizione del concorso che qui occupa e dalla coincidenza tra Autorità destinataria del modulo web di partecipazione al concorso e Autorità che aveva emesso l’atto richiesto (che è anche l’Autorità che ne ha la materiale disponibilità).

Che la corretta compilazione del modulo on line non fosse così agevole per i concorrenti sotto il profilo in esame (lett. f) è, del resto, circostanza che emerge in modo evidente dal fatto che, come risulta dalla scheda relativa ai *“titoli non valutabili sulla base dei criteri definiti dalla commissione esaminatrice”*(doc.22), ben 119 concorrenti hanno fornito riferimenti errati sotto svariati aspetti in merito al titolo che qui occupa.

In conseguenza dell’errore commesso dal dott. Ferronato, la Commissione esaminatrice ha ritenuto i riferimenti dallo stesso indicati *“non esaustivi”* ed ha conseguentemente attribuito punti 0 anziché punti 1 quali sarebbero spettati agli odierni ricorrenti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) del D.P.C.M.

298/1994 (ovvero 0,2 punti per ciascuno dei 5 componenti della Commissione).

La Commissione, dunque, pur ritenendo non assolutamente “mancanti” o “errati” o “carenti” ma semplicemente “*non esaustivi*” i riferimenti forniti dal dott. Ferronato, ha illegittimamente ritenuto di non richiedere allo stesso chiarimenti in merito alle proprie dichiarazioni.

Così facendo la Commissione ha palesemente violato l'art. 6 della L. 241/90 che stabilisce che “*il responsabile del procedimento (...) b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali (...)*”.

Nello specifico ambito dei concorsi pubblici che qui interessa, tale principio comporta la possibilità di fare ricorso **all'integrazione documentale** che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “*è destinato a supplire solo a carenze della documentazione irregolare o formalmente incompleta, quindi per il semplice aspetto formale o per la rettifica della dichiarazione, la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali, e non anche a supplire a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o della dichiarazione, atteso che, altrimenti, l'integrazione si risolverebbe in una violazione del fondamentale principio concorsuale della par condicio tra i concorrenti*”(Cons. Stato, 6.11.2009, n. 6948).

Ed ancora: “*(...) In materia di pubblici concorsi è, ormai, generalizzata la regola per la quale, nel caso in cui nella domanda di partecipazione il contenuto di una dichiarazione che l'interessato avrebbe dovuto fare o che malamente fatto, si desuma da altra dichiarazione regolarmente formulata, l'Amministrazione, nel dubbio, comunque, ha l'obbligo di richiedere una dichiarazione suppletiva*” (T.A.R. Campania, Sezione III, 21.05.2007, n. 5426).

Ancor più chiaramente e più attinente al caso di specie: “*(...) Nel caso in cui in un pubblico concorso sussistano dubbi in ordine all'esatto contenuto dei*

titoli prodotti da un candidato, la commissione non può ignorare il titolo, ma deve, semmai, chiedere chiarimenti o integrazioni, in specie laddove l'eventuale imprecisione terminologica dello stesso titolo sia imputabile non al candidato, sibbene all'ufficio pubblico che lo ha rilasciato" (Cons. giust. Amm. Sic., sez. giurisdizionale, 25.03.1999, n. 88).

La Commissione così facendo ha, peraltro, disatteso lo stesso criterio stabilito nel corso della prima seduta del 10 giugno 2013 con riferimento all'art. 6 comma 1 lett. F) del D.P.C.M. 298/94 "*idoneità in un precedente concorso*", il quale stabilisce che la Commissione è tenuta a non valutare i titoli per i quali le informazioni risultano "*essere assolutamente carenti e prive di elementi minimi utili all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese*" ed inoltre, "con riferimento alla Regione del Veneto", ha stabilito di dover valutare "*i titoli i cui dati, seppur non riportanti puntualmente l'informazione richiesta nel modulo on line della piattaforma ministeriale, consentono comunque l'individuazione dell'atto regionale pertinente (es: indicazione degli estremi del provvedimento di indizione del concorso per il privato conferimento di sedi farmaceutiche in luogo degli estremi del provvedimento di approvazione della relativa graduatoria)*".

Con la condotta che qui si censura, la Commissione esaminatrice ha, inoltre, violato anche l'art. 1, comma 2, della L. 241/90 che stabilisce che la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Nel caso di specie non solo i riferimenti del provvedimento di approvazione della graduatoria precedente erano certamente noti all'amministrazione o comunque dalla stessa facilmente conoscibili, ma anzi ben avrebbe potuto la Commissione risalire al provvedimento richiesto sulla scorta dell'indicazione fornita dal dott. Ferronato in merito al provvedimento di approvazione del bando ed anche in considerazione della coincidenza tra l'Autorità che aveva emesso l'atto (ed era anche nella materiale disponibilità dello stesso) e Autorità che aveva bandito il concorso e doveva valutare il titolo: la Regione Veneto.

Appare, infatti, evidente che i riferimenti comunque forniti dal dott. Ferronato costituivano indicazione sufficiente ad identificare il concorso nel quale lo stesso aveva conseguito l'idoneità (e ciò con particolare riferimento quanto meno alla data) né appare rilevante, come detto, la circostanza che non sia stato indicato l'organo Regione Veneto che ha emesso il provvedimento in quanto lo stesso era facilmente identificabile trattandosi di provvedimento proveniente dalla stessa amministrazione che ha bandito il concorso che qui occupa e, quindi, nella sua disponibilità; ad ogni modo, anche sotto tale profilo, per le ragioni sopra illustrate il dato avrebbe potuto formare oggetto di richiesta di integrazione documentale.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE- VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DEL D.P.R. 445/2000-ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

L'art. 43 del D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, introduce il principio secondo il quale la Pubblica Amministrazione non può richiedere ai cittadini documenti che sono già in suo possesso e, pertanto, qualora, come nel caso di specie, a fronte della dichiarazione resa fossero necessari, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali, l'Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere di soccorso istruttorio invitando il concorrente a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della dichiarazione presentata.

in via di stretto subordine

3) VIOLAZIONE DI LEGGE- VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. F) DEL D.P.C.M. 30.03.1994 N. 298 – VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 2 L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO – ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED IRRAGIONEVOLEZZA – ECESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE- ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI ATTI DELLA P.A. - VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DEL D.P.R. 445/2000 SOTTO ALTRO PROFILO.

Nella denegata ipotesi, e quindi solo in via di stretto subordine, in cui si ritenesse, con diversa interpretazione dello stesso, che il criterio sopra citato - adottato dalla Commissione nella seduta del 10 giugno 2013 con riferimento all'art. 6 comma 1 lett. F) del D.P.C.M. 298/94 "*idoneità in un precedente concorso*" (cfr. doc.3) - escludesse il dovere di soccorso nell'ipotesi di mancata indicazione dell'ente di adozione del provvedimento ovvero di uno degli elementi identificativi dello stesso, tale criterio sarebbe illegittimo, e come tale andrebbe annullato unitamente al verbale che lo contiene, per violazione dei principi e delle regole riportate nei precedenti due motivi ovvero del dovere di soccorso istruttorio di cui all'art 6 l. 241/90, di ragionevolezza e di logicità della scelta, del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 1 comma 2 L. 241/90 e di violazione dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000 che ha introdotto il principio secondo il quale la Pubblica Amministrazione non può richiedere ai cittadini documenti che sono già in suo possesso.

4) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO-ILLEGITTIMITA' DERIVATA

All'illegittimità del criterio sopra citato adottato dalla Commissione nella seduta del 10 giugno 2013 (cfr. doc.3), per le ragioni indicate nel precedente motivo, conseguirebbe l'illegittimità, derivata, di tutti gli atti conseguenti impugnati in via principale (delibera di approvazione della graduatoria, graduatoria *in parte qua*, verbali, atto di attribuzione del punteggio e atti di interpello).

SULL'INTERESSE A RICORRERE DEI DOTT. FERRONATO E LOVATO.

Sussiste certamente l'interesse a ricorrere dei dott. Ferronato e Lovato.

Un tanto in ragione del fatto che l'attribuzione del punto *de quo* avrebbe loro consentito di collocarsi in una posizione della graduatoria finale utile all'assegnazione della sede farmaceutica.

Come detto più sopra, infatti, per l' idoneità conseguita in precedenti concorsi, l' art. 6 del D.P.C.M. 298/94 prevede che ciascuno dei 5 componenti della Commissione disponga di punti 0,2 per un totale di punti 1.

I ricorrenti hanno conseguito un punteggio finale di punti 40,5 che li ha collocati nella posizione n. 458 della graduatoria.

Con l' attribuzione del punto previsto per l' idoneità conseguita in un precedente concorso, il punteggio finale sarebbe stato, invece, di punti 41,5, ed avrebbe, dunque, collocato i ricorrenti in una posizione compresa tra il n. 160 e il n. 286.

Il bando prevede, però, all' art. 9 che *"in caso di partecipazione per la gestione associata, ai soli fini della preferenza, a parità di punteggio si considera la media dell' età dei candidati che concorrono congiuntamente."*

Alla luce di un tanto, i ricorrenti – con un' età media di 38,92 come indicata nella graduatoria unica – avrebbero trovato infine collocazione nella posizione n. 187 della graduatoria stessa, e dunque, in posizione certamente utile per l' assegnazione della sede, anziché nella posizione n. 458 agli stessi assegnata.

* * *

SULLA SOSPENSIVA.

Quanto al *fumus* si confida che i motivi dedotti ne comprovino la sussistenza. Quanto al *periculum* esso è del tutto evidente atteso che, all' approvazione della graduatoria unica consegue l' interpello dei candidati per la scelta della sede e la successiva assegnazione della stessa e che, quindi, i ricorrenti subiranno un danno irreparabile laddove, nelle more, l' Amministrazione dovesse procedere con l' assegnazione di tutte le sedi messe a concorso.

Tanto esposto i dott. Ferronato Roberto e Lovato Margherita, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO

Al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE DI MERITO

Sospendere i provvedimenti impugnati, in epigrafe indicati, previa audizione in Camera di Consiglio dello scrivente avvocato, sussistendone i presupposti di legge.

NEL MERITO

Annulare i provvedimenti impugnati, in epigrafe indicati, nonché ogni atto presupposto connesso e conseguente.

Spese e competenze rifuse.

IN VIA ISTRUTTORIA


Si producono i documenti indicati nel ricorso.

§ § §

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile e che è stato versato contributo unificato dell'importo di euro 650,00.

Venezia, 4 maggio 2015.


Avv. Alfiero Farinea



RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Alfiero Farinea, proc. e dom. come in atti, io sottoscritto assistente UNEP presso la Corte d'Appello di Venezia ho notificato il suesesto ricorso a:

REGIONE VENETO in persona del Presidente della Giunta Regionale e/o legale rappresentante p-t, P.I. 02392630279, con sede in Venezia Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 e ciò ho fatto mediante consegna di copia conforme a mani di



06-5-15
Corte d'Appello Venezia

VIGOLO LUCIO nato a Cornedo Vicentino il 8.06.1956, nella residenza in Cornedo Vicentino (VI), 36073, Viale Tassoni n. 27 e ciò ho fatto mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

FRUSI LUCA nato a Gemona del Friuli (UD), il 5.04.1960, nella residenza in Conegliano (TV), Via A. Parilla n. 3, CF: FRSLCU60D05D962S e ciò ho fatto mediante spedizione di copia conforme a mezzo del servizio postale

GUIDOLIN CLORINDA nata a Treviso il 26.10.1969, nella residenza in Vascon (TV), Via Farina n. 4 e ciò ho fatto mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale